

Causa C-34/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

20 dicembre 2023

Attrici:

Stichting Right to Consumer Justice

Stichting App Stores Claims

Convenute:

Apple Distribution International Ltd

Apple Inc.

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su un'azione risarcitoria collettiva presentata contro Apple Inc. e Apple Distribution International Ltd. (in prosieguo: «Apple e a.») a seguito di asserite violazioni della concorrenza, segnatamente degli articoli 101 e 102 TFUE, per cui gli utenti dello Apple App Store dei Paesi Bassi subirebbero un danno.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda sulla base dell'articolo 267 TFUE verte sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») nell'ambito di azioni collettive e asserite violazioni della concorrenza in occasione di acquisti nello Apple App Store dei Paesi Bassi. Segnatamente, è centrale la questione di stabilire quale

giudice abbia la competenza territoriale per conoscere di tali dispute e se il regolamento Bruxelles I bis offra la possibilità di applicare, sulla base della legge dei Paesi Bassi sulla liquidazione del danno collettivo in azioni collettive (wet afwikkeling massaschade in collectieve actie; in prosieguo: la «WAMCA»), le norme di rinvio nazionali e quali criteri di collegamento assumano rilevanza per stabilire la competenza territoriale del giudice.

Questioni pregiudiziali

Questione 1 (Handlungsort)

a. Cosa debba essere considerato come il luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, in un caso come quello di cui trattasi, in cui l'asserito abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE è stato attuato in uno Stato membro mediante vendite tramite una piattaforma online gestita da Apple rivolta all'intero Stato membro, mentre Apple Irlanda agisce quale distributore esclusivo e agente dell'ideatore e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto. Se al riguardo sia rilevante che la piattaforma online in linea di principio sia accessibile in tutto il mondo.

b. Se al riguardo faccia differenza che il procedimento riguardi azioni presentate ai sensi dell'articolo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (codice civile dei Paesi Bassi) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti aventi sede in circoscrizioni diverse (nei Paesi Bassi: «arrondissementen») all'interno di uno Stato membro.

c. Qualora ai sensi della questione 1a (e/o 1b) non venga indicato un unico giudice, bensì giudici diversi territorialmente competenti all'interno del relativo Stato membro, se l'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis osti all'applicazione del diritto (processuale) nazionale che consente il rinvio ad un unico giudice all'interno di quello Stato membro.

Questione 2 (Erfolgsort)

a. Se, in un caso come quello in esame, in cui l'asserito danno si è concretizzato a seguito di acquisti di applicazioni e prodotti digitali in-app tramite una piattaforma online gestita da Apple (l'App Store) per cui Apple Irlanda funge da distributore esclusivo e agente degli ideatori e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto (e in cui asseritamente ha avuto luogo sia abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, che una violazione del divieto di intesa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE), e in cui il luogo dove sono avvenuti detti acquisti non può essere definito, possa fungere da luogo dove si è configurato il danno, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis,

esclusivamente la sede dell'utente. O se in tale situazione esistano anche altri criteri di collegamento per indicare un giudice competente.

b. Se al riguardo faccia differenza che il procedimento verta su azioni presentate ai sensi dell'articolo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (codice civile dei Paesi Bassi) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti, aventi sede in circoscrizioni diverse (nei Paesi Bassi: «arrondissementen») all'interno di uno Stato membro.

c. Qualora ai sensi della questione 2a (e/o 2b) venga indicato un giudice interno territorialmente competente nello Stato membro di cui trattasi, che è competente soltanto per le azioni a favore di una parte degli utenti in tale Stato membro, mentre per le azioni a favore di un'altra parte di detti utenti sono competenti territorialmente altri giudici nello stesso Stato membro, se l'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis osti all'applicazione del diritto (processuale) nazionale, che consente il rinvio ad un unico giudice all'interno di tale Stato membro.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 101 e 102 TFUE

Articolo 7, parte iniziale e punto 2 e articoli 17 e 18 del regolamento Bruxelles I bis

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

WAMCA (wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, legge sulla liquidazione del danno collettivo in azioni collettive)

Articolo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (codice civile dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «BW»)

Articoli 1-14, 209, 220, 1018c, paragrafo 3, articolo 1018d, paragrafo 1, e articolo 1018e, paragrafi da 1 a 3, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di procedura civile dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «Rv»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Apple produce una serie di apparecchi portatili, tra i quali l'iPhone, l'iPad e l'iPod Touch, che funzionano sulla base di un sistema operativo sviluppato e gestito da Apple (iOS) che è preinstallato sui suoi apparecchi. Le applicazioni per siffatti apparecchi possono essere scaricate e/o acquistate nello App Store di Apple, la piattaforma di vendita online (*storefront*) di Apple, dove sono disponibili anche prodotti in-app. Questi ultimi sono funzioni, servizi o prodotti all'interno di

un'applicazione. Le applicazioni in parola sono sviluppate da Apple o da terzi. Sugli apparecchi di Apple possono essere usate soprattutto applicazioni messe a disposizione nello App Store. Per l'uso dello App Store deve essere predisposto un profilo utente. Lo *storefront* dello App Store può essere utilizzato sulla base delle impostazioni personalizzate e dipende dal paese indicato nel profilo utente. Gli utenti che impostano i Paesi Bassi come paese nel loro profilo sono automaticamente indirizzati allo *storefront* neerlandese dello App Store. I pagamenti nello App Store hanno luogo esclusivamente secondo il sistema di pagamento App-Store di Apple. Ideatori terzi possono offrire applicazioni sviluppate per Apple nello App Store, nel rispetto di determinate condizioni. Essi vengono compensati con il prezzo di acquisto pagato dagli utenti per l'uso di applicazioni o di prodotti in-app, per i quali Apple trattiene una commissione. Apple Inc. è a capo del gruppo Apple ed è la società madre, avente sede negli Stati Uniti, di Apple Distribution International Ltd. (in prosieguo: «Apple Irlanda»). Quest'ultima funge da rappresentante e fornitore di Apple nell'Unione europea e gestisce e tratta i dati degli utenti nell'Unione europea, tra i quali i dati del profilo utente.

- 2 Le attrici, segnatamente la fondazione Right to Consumer Justice e la fondazione App Stores Claims, hanno tra l'altro lo scopo di difendere gli interessi di persone che sono divenute vittime di comportamenti lesivi della concorrenza. Esse hanno presentato dinanzi al rechtbank van Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) un'azione risarcitoria collettiva avverso violazioni delle regole di concorrenza commesse da Apple e a. e invocano la responsabilità solidale di Apple Inc. e Apple Irlanda. Le attrici hanno agito in giudizio in forza della WAMCA. Prima dell'introduzione di detta legge nei Paesi Bassi era già possibile presentare un'azione collettiva, ma dalla sua entrata in vigore adesso è anche consentito presentare un'azione collettiva risarcitoria, per cui il danno collettivo può essere trattato in modo efficiente ed efficace. Le fondazioni che presentano tali azioni in giudizio lo fanno in nome proprio e agiscono dunque come difensori di interessi indipendenti di tutte le persone che ritengono di aver subito un danno. Conseguentemente, le attrici non sono procuratori, mandatari o cessionari delle persone lese, le quali in linea di massima sono vincolate dalla decisione definitiva del giudice, a meno che non si avvalgano del regime dell'opt-out, ed hanno (eventualmente) diritto a un risarcimento del danno individuale. Le azioni risarcitorie collettive fondate sulla WAMCA possono essere proposte anche avverso controparti estere. In tal caso il giudice dei Paesi Bassi deve accertare se abbia giurisdizione.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 3 Le attrici sostengono che il giudice del rinvio ha giurisdizione sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis.
- 4 Secondo Apple e a. la giurisdizione del giudice del rinvio non può essere fondata sull'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, atteso che l'evento

asseritamente dannoso non ha avuto luogo nei Paesi Bassi. In subordine, è tuttalpiù il rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) che può presumere la propria giurisdizione per gli utenti che hanno fatto acquisti in Amsterdam nello App Store con uno *storefront* dei Paesi Bassi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 5 Il procedimento principale verte sulla questione se il giudice del rinvio abbia giurisdizione per pronunciarsi sulle azioni risarcitorie collettive in forza dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis.
- 6 Nella sua sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C-30/20, EU:C:2021:604) (in prosieguo: la sentenza «Volvo e a.») la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis attribuisce la competenza territoriale direttamente e immediatamente. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis la competenza territoriale del giudice viene stabilita sulla base tanto del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (in prosieguo: l'«Handlungsort») quanto del luogo in cui si è verificato il danno (in prosieguo: l'«Erfolgsort»), cosicché l'attore ha la scelta.
- 7 Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C-27/17, EU:C:2018:533) (in prosieguo: la «sentenza flyLAL»), in caso di abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE) l'Handlungsort viene stabilito sulla base degli atti compiuti dall'impresa dominante per mettere in pratica tale abuso. Tuttavia se si verificano eventi distinti facenti parti di una strategia comune e che contribuiscono congiuntamente alla realizzazione del danno, occorre individuare l'evento che ha assunto particolare importanza per l'attuazione di tale strategia. In considerazione della sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685) (in prosieguo: la sentenza «eDate Advertising e a.»), il comportamento di Apple e a. configura un presunto abuso di posizione dominante a cui è stata data attuazione (anche) nei Paesi Bassi, il che significa che il giudice dei Paesi Bassi ha giurisdizione internazionale. La Corte di giustizia si è pronunciata anche sulla determinazione dell'Handlungsort in un'imposizione vietata di prezzi di rivendita (articolo 101 TFUE) nella sentenza flyLAL e nella sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335) (in prosieguo: la «sentenza CDC Hydrogen Peroxide»). In dette sentenze la Corte ha dichiarato che l'Handlungsort dipende dall'individuazione di un evento concreto al momento del quale o è stata definitivamente conclusa tale intesa, o è stato adottato un accordo che sia di per sé solo l'evento causale del danno asseritamente arrecato.
- 8 Dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2018, Löber (C-304/17, EU:C:2018:701), si evince che nella fissazione dell'Erfolgsort non si può tenere conto di qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive, ma

deve trattarsi del danno originario, che è l'effetto diretto dell'evento causale, e non di conseguenze negative successive. Dalla sentenza flyLAL si evince anche che se il mercato che è influenzato dai comportamenti lesivi della concorrenza si trova nello Stato membro sul cui territorio si è concretizzato l'asserito danno, si deve ritenere che il luogo dell'evento dannoso si trovi in tale Stato membro.

- 9 In primo luogo il giudice del rinvio osserva che il legislatore dei Paesi Bassi non ha individuato un unico giudice avente la competenza esclusiva per trattare tutte le cause WAMCA, cosicché assume rilevanza la questione del giudice territorialmente competente in forza del regolamento Bruxelles I bis. Inoltre la sentenza CDC Hydrogen Peroxide non è trasponibile al procedimento principale, giacché in questo caso, diversamente che nella causa che ha determinato tale sentenza, le azioni giudiziali delle persone lese non sono raggruppate, ma le attrici agiscono in nome proprio per difendere gli interessi collettivi delle persone lese.
- 10 In secondo luogo il giudice del rinvio ritiene che nella fissazione dell'Handlungsort i comportamenti rilevanti riguardo all'abuso di posizione dominante di Apple possano essere ricollegati al fatto che lo App Store con lo *storefront* dei Paesi Bassi si rivolge specificamente al mercato di quel paese e usa la lingua neerlandese. A giudizio del giudice del rinvio, i comportamenti rilevanti sono le vendite nello App Store (che viene gestito da Apple), mentre Apple Irlanda funge da distributore esclusivo e da agente e come tale trattiene commissioni sul prezzo di acquisto. Applicando la giurisprudenza delle sentenze flyLAL e eDate Advertising e a. si può dunque concludere che, anzitutto, le presunte violazioni del diritto della concorrenza hanno luogo nei Paesi Bassi e, in secondo luogo, che al giudice dei Paesi Bassi è attribuita la giurisdizione internazionale. Diversamente dalla sentenza flyLAL, manca tuttavia un luogo in cui si verifica uno specifico comportamento, atteso che gli acquisti avvengono su una piattaforma online. Di conseguenza non è ancora individuato il giudice dei Paesi Bassi territorialmente competente.
- 11 In terzo luogo, secondo il giudice del rinvio, per la maggior parte degli utenti l'Erfolgsort è situato nei Paesi Bassi, dato che detti utenti hanno fatto acquisti nello App Store con uno *storefront* dei Paesi Bassi e hanno pagato gli acquisti in parola tramite conti correnti nei Paesi Bassi. Ne consegue che i Paesi Bassi sono il luogo dove si è verificato l'evento dannoso. Con questo non si è ancora stabilito quale giudice dei Paesi Bassi sia competente. Dalla sentenza Volvo e a. si evince che la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di acquisto della sede della persona lesa. Tuttavia, posto che detti acquisti sono stati effettuati mediante apparecchi mobili su una piattaforma online, il luogo esatto è difficile da determinare. Il giudice del rinvio chiede se in questo caso ci si possa ricollegare alla sede dell'utente/acquirente. In tal caso è accertata la competenza del rechtbank di Amsterdam relativamente agli utenti stabiliti ad Amsterdam, ma, sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, non è chiaro se il giudice del rinvio sia competente anche nei confronti di utenti che si trovano al di fuori di Amsterdam, ma all'interno dei Paesi Bassi. Diversi giudici di circoscrizioni diverse possono dunque essere competenti, a seconda della sede

della parte i cui interessi sono difesi. Di conseguenza esiste un rischio più elevato che in cause analoghe vengano adottate decisioni diverse.

- 12 Inoltre il giudice del rinvio si interroga sulla questione se sia rilevante la circostanza che un'azione risarcitoria collettiva viene presentata da una persona giuridica che difende interessi collettivi. In caso di risposta positiva a tale questione, detto giudice si chiede se la sede della persona giuridica rappresenti un criterio di collegamento per determinare la giurisdizione del giudice competente per l'intero Stato membro, oppure se occorra considerare criteri di collegamento diversi. Nel caso in cui sia possibile fondarsi sulla sede della persona giuridica che difende gli interessi degli utenti, l'azione risarcitoria, sulla base dell'articolo 220 Rv, può essere presentata in modo efficace ed efficiente dinanzi ad un unico rechtbank (tribunale).
- 13 Infine il giudice del rinvio chiede se il regolamento Bruxelles I bis lasci lo spazio per applicare le regole di rinvio nazionali (nel caso di specie: dei Paesi Bassi) (segnatamente l'articolo 220 Rv), nonostante il fatto che detto regolamento intende indicare il giudice territorialmente competente direttamente ed immediatamente. Tale questione è stata sollevata anche in due rinvii pregiudiziali presentati alla Corte dal Gerechtshof Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi) il 19 settembre 2023 (cause C-672/23 e C-673/23).

DOCUMENTO DIVERSO